

---

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 196

**Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.**

CAPO I  
ORDINAMENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

E M A N A

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente,  
dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti

Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:

- a) ruolo dei volontari di truppa;
- b) ruolo dei sergenti;
- c) ruolo dei marescialli;
- d) ruolo dei musicisti.

Art. 2.

Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente

1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito

1 caporal maggiore;

- caporal maggiore scelto;
- caporal maggiore capo;
- caporal maggiore capo scelto.

b) Marina

- sottocapo di 3a classe;
- sottocapo di 2a classe;
- sottocapo di 1a classe;
- sottocapo di 1a classe scelto.

c) Aeronautica

- aviere capo;
- 1 aviere scelto;

- 1 avere capo;
- 1 avere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e' cosi' costituita:  
Esercito: 16.722;  
Marina: 4.615;  
Aeronautica: 2.250.  
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unita.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo articolo 6.

Art. 3.

Ruoli dei sergenti e dei marescialli

1. Il ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
  - a) Esercito  
sergente;  
sergente maggiore;  
sergente maggiore capo.
  - b) Marina  
sergente;  
secondo capo;  
secondo capo scelto.
  - c) Aeronautica  
sergente;  
sergente maggiore;  
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti gradi:
  - a) Esercito  
maresciallo;  
maresciallo ordinario;  
maresciallo capo;  
aiutante.
  - b) Marina  
capo di 3a classe;  
capo di 2a classe;  
capo di 1a classe;  
aiutante.
  - c) Aeronautica  
maresciallo di 3a classe;  
maresciallo di 2a classe;  
maresciallo di 1a classe;  
aiutante.
3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli e' cosi' costituita:
  - a) Esercito  
sergenti: 10.700;  
marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);
  - b) Marina  
sergenti: 7.875;  
marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);
  - b) Capitanerie di Porto:  
sergenti: 2.100;  
marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti);
  - b) Aeronautica  
sergenti: 10.044;  
marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti).

## Art. 4.

Funzioni del personale appartenente al ruolo  
dei volontari di truppa in servizio permanente

1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.

2. I volontari di truppa in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

## Art. 5.

## Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti

1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e/o mezzi.

2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

## Art. 6.

Funzioni del personale  
appartenente al ruolo dei marescialli

1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:

sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;

svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.

2. Al personale che riveste il grado di aiutante sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unità. In tale contesto gli aiutanti:

sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.

3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di

polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

#### Art. 7

##### Volontari di truppa in ferma breve

1. Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:

Esercito 23.000;

Marina 5.509;

Aeronautica 2.250.

Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.

2. La ferma breve ha la durata di anni tre.

3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.

4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

## CAPO II

### RECLUTAMENTO

#### Art. 8.

##### Volontari di truppa in ferma breve

1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.

2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore ad anni 2 e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

3. I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento.

#### Art. 9.

##### Volontari di truppa in servizio permanente

1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno di ferma, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di:

graduatoria di ammissione alla ferma breve;

attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;

qualità morali e culturali;

esito di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;

numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;

titolo di studio posseduto.

2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma precedente, mantengono lo status di

volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione.

#### Art. 10.

##### Reclutamento nel ruolo dei sergenti

1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica e' tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:

- a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti;
- b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai caporal maggiori scelti e caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti.

Il Ministero della difesa definira', di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. I posti di cui alla lettera a) eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

2. I vincitori del concorso sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito con il grado di sergente.

#### Art. 11.

##### Reclutamento nel ruolo dei marescialli

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente articolo 3, e' tratto:

- a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;
- b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.

I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a).

2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare:

- a) i giovani che:
  - 1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;
  - 2) non siano incorsi:
    - in condanne per delitti non colposi;
    - nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorita' o d'ufficio;
  - 3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
  - 4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta', o la tutela;

5) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione;

6) compiano il 17 anno di eta' e non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso;

2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta';

3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare:

a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande:

1) non abbiano superato il 40 anno di eta';

2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;

3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;

b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):

1) abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso.

Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze

espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.

5. Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni.

6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste per i volontari in ferma breve nonché, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

7. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.

8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno.

9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

### CAPO III

#### AVANZAMENTO

##### Art. 12.

###### Corrispondenza dei gradi

1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri è riportata nelle tabelle "A/1" ed "A/2" allegate al presente decreto.

##### Art. 13.

###### Avanzamento dei volontari in ferma breve

1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi di:

a) caporale, comune di 1a classe e aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;

b) caporal maggiore, sottocapo e primo aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione.

2. I gradi di caporale e caporal maggiore e gradi corrispondenti sono conferiti dal Comandante di Corpo.

Art. 14.

Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti  
e dei volontari di truppa in servizio permanente

1. Per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo.

2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:

- a) ad anzianita';
- b) a scelta;
- c) per concorso per titoli di servizio ed esami;
- d) per meriti eccezionali.

3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle "B/1", "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto.

4. Le modalita' ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 saranno disciplinati con apposito decreto ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Avanzamento dei volontari di truppa  
in servizio permanente

1. Al 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni complessivi di servizio, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti.

2. Al caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti.

3. Al caporal maggiore capo e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti.

4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.

5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.

Art. 16.

Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche,  
di servizio, espletamento di corsi ed esami

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami

stabiliti dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegate al presente decreto.

#### Art. 17.

##### Aliquote di avanzamento

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.

2. Nelle aliquote di valutazione e' incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.

3. Dalle predette aliquote e' escluso il personale che risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermita' temporanea debitamente accertata o in aspettativa.

4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato.

5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 16 ovvero ai sensi del comma 3, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.

#### Art. 18.

##### Avanzamento ad anzianita'

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianita', e' promosso a ruolo aperto, secondo le modalita' previste dall'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle "B/1" e "B/3", allegate al presente decreto.

2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianita', per i motivi di cui all'art. 17, e' promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta.

#### Art. 19.

##### Avanzamento a scelta

1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono cosi' determinate:

a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "B/2" e

"B/3", allegare al presente decreto;

b) il restante personale e' sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima meta' viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);

2) la seconda meta' viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

3. Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed e' promosso secondo le modalita' indicate nei precedenti commi.

5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma 2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti.

#### Art. 20.

##### Avanzamento al grado di aiutante

1. L'avanzamento al grado di aiutante e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami.

2. Il numero di promozioni annuali al grado di aiutante e gradi corrispondenti e' pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.

3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte.

5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di aiutante e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.

6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti.

#### Art. 21.

##### Avanzamento in particolari condizioni

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non puo' essere ulteriormente valutato perche' raggiunto dai limiti di eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perche' deceduto, e' promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei

limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso.

2. Con le stesse modalita' la promozione di cui al comma 1 e' conferita, previo giudizio di idoneita', al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianita' per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non puo' esservi incluso perche' divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perche' deceduto, nonche' al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

#### Art. 22.

##### Avanzamento straordinario per meriti eccezionali

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.

2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori.

3. Sulla proposta decide il direttore generale del personale interessato, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimita' di voti.

4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di piu' sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.

5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'.

#### CAPO IV

#### STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE

#### Art. 23.

##### Disposizioni generali

1. I militari di truppa in servizio volontario delle Forze armate si distinguono in:

- a) volontari di truppa in ferma breve;
- b) volontari di truppa in servizio permanente;
- c) volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.

#### Art. 24.

##### Posizioni di stato giuridico

1. Il volontario di truppa in servizio permanente puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dal servizio.

2. Il volontario in servizio permanente non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non puo', comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova

applicazione l'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37.

3. Con decreto ministeriale, su indicazione degli Stati Maggiori di Forza armata, sono individuate le specializzazioni, gli incarichi, le specialita' e le categorie alle quali devono essere assegnati i militari di truppa in servizio volontario.

#### Art. 25.

##### A s p e t t a t i v a

1. I volontari di truppa in servizio permanente possono essere collocati in aspettativa per infermita', per motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresì, collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non puo' superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

3. Il militare in aspettativa per infermita', che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio.

4. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni.

5. L'aspettativa per motivi privati e' disposta su motivata richiesta dell'interessato. La concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennita' di fine servizio e dell'avanzamento. Il militare in aspettativa per motivi privati e' richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.

6. Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero.

7. L'aspettativa e' disposta con determinazione ministeriale.

#### Art. 26.

##### Sospensione dal servizio

1. La sospensione dal servizio puo' avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che abbia assunto in un procedimento penale la qualita' di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o

mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale e' sempre adottato dalla data in cui l'interessato e' stato privato della liberta' personale.

3. La sospensione precauzionale e' revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. E' revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario di truppa in servizio permanente non venga sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di stato.

4. La sospensione disciplinare e' inflitta, previa inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del provvedimento. La sua durata non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a sei. Nel periodo trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene computato il periodo della sospensione precauzione sofferta con revoca dell'eventuale eccedenza.

5. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la sospensione per motivi penali durante l'espiazione della pena.

6. Al volontario di truppa in servizio permanente durante la sospensione dal servizio compete la meta' degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'.

7. La sospensione dal servizio e' disposta con decreto ministeriale e puo' essere applicata anche nei confronti del volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa.

#### Art. 27.

##### Cessazione dal servizio permanente

1. Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) eta';
- b) infermita';
- c) domanda;
- d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
- e) nomina all'impiego civile;
- f) perdita del grado;
- g) scarso rendimento.

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto ministeriale.

3. I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio permanente per eta' al compimento del cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a secondo dell'idoneita'. Essi permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.

4. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di eta', possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

5. Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato.

## Art. 28.

## A u s i l i a r i a

1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma dei commi terzo e quinto dell'art. 27, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessita'. Il richiamo in temporaneo servizio e' disposto con decreto ministeriale sentito il Ministero del tesoro.

2. Il militare in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

3. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di eta' o a domanda, sia collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneita', puo', a domanda, essere iscritto in tale categoria.

4. Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno per nucleo familiare.

5. Sono estese al volontario di truppa in ausiliaria le disposizioni di cui all'art. 46, comma secondo e terzo, della legge 10 maggio 1983, n. 212.

## Art. 29.

## R i s e r v a

1. La categoria della riserva comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

2. I volontari di truppa cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

## Art. 30.

## Norma di rinvio

1. Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto.

2. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le espressioni "sottufficiale" e "complemento" rispettivamente con le dizioni "volontario di truppa" e "congedo illimitato".

## CAPO V

## TRATTAMENTO ECONOMICO

## Art. 31.

## Trattamento economico

1. Con decorrenza dal 1 settembre 1995 e' attribuito il trattamento economico stipendiale risultante dalla Tabella "D", allegata al

presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo.

2. In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1, allo stesso personale viene corrisposto il trattamento economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto dalle norme in vigore.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed economico dal 1 settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennita' di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.

#### Art. 32.

##### Disposizioni diverse

1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella "A/1" allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

2. Ad essi sono attribuite le indennita' operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennita' militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonche' il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonche' dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

## CAPO VI BANDE

#### Art. 33.

##### Bande musicali

1. Le bande musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica, sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita della Forza armata di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. A tali fini e' istituita, altresì, la banda musicale della Marina militare.

2. Alle bande di cui al comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive peculiarita', le norme di cui ai Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 con le seguenti previsioni specifiche:

a) ovunque sono citate le parole "Carabinieri" oppure "Arma" oppure "Arma dei carabinieri" esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della Banda cui si applicano le norme;

b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e

disciplinari:

1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito;

2) dal Comando marina di Roma, quella della Marina;

3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica;

c) l'impiego delle bande e' disposto, rispettivamente, da:

1) Stato maggiore Esercito;

2) Stato maggiore Marina;

3) Stato maggiore Aeronautica.

d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina a seconda della banda impiegata;

e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonche' dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine:

1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti;

2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto;

3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli:

per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi;

per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;

per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

f) alle bande musicali non puo' essere assegnato, nemmeno in qualita' di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilita', per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;

g) il reclutamento del personale delle bande e' regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. E' inoltre previsto che:

i) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, e' riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;

2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza;

3) le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;

h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1

dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 e' formulata rispettivamente:

1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;

2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;

3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;

i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che:

1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto;

2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto.

3. Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni:

a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore e' nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di 60 giorni presso una Scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda e' regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;

c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perche' vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianita' di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo;

e) il concorso interno di cui alla lettera d) e' bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalita':

1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonche' dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;

2) per la formazione delle graduatorie e' nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o VIII qualifica funzionale;

3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;

4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti gia' in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilita' di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti;

5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera e), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto compiti di parte o qualifica superiore, previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, e' effettuato da commissioni nominate con determinazione:

1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;

2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;

3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;

g) le commissioni di cui alla lettera e):

1) sono composte:

per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'esercito;

per la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della marina militare; per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare;

2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata;

3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneita' o di non idoneita'. L'orchestrante dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore e' reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza.

4. Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

5. Il titolo VI e la Tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare.

## CAPO VII

### NORME TRANSITORIE

#### Art. 34.

##### Inquadramento nel ruolo dei marescialli

1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita di servizio posseduta e l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di "aiutante" o di "scelto", nonche' i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonche' i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonche' i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995.

2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1 giugno al 31 agosto 1995.

3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari.

4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione dell'anzianita' assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici.

5. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza.

6. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con meno quattro anni di anzianita' di grado, sono inquadrati alla data del 1 settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza.

7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti,

con una anzianita' assoluta di grado pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma 3.

8. I sottufficiali, che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia' arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni.

10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data del 1 settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di Sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', dopo due anni dal reclutamento.

11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.

12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1 settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.

13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego e' effettuato secondo le disposizioni del presente articolo.

14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10.

15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con

i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo.

#### Art. 35.

##### Inquadramento nel ruolo dei sergenti

1. Per un arco di quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a domanda, purché in possesso dell'idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche, nonché i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che:

a) non abbiano compiuto il 26 anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;

b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

c) non siano incorsi:

1) in condanne per delitti non colposi;

2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

#### Art. 36.

##### Inquadramento nel ruolo dei volontari

##### di truppa in servizio permanente

1. I sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale in servizio o collocati in congedo da non più di un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare a domanda, dopo due anni di ferma previa rinuncia al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l'immissione al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che:

a) non abbiano compiuto il 26 anno di età alla data di scadenza

del bando di concorso. Il limite di eta' e' elevato a 28 anni per i militari in congedo da non piu' di un anno;

b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialita' eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

c) non siano incorsi:

1) in condanne per delitti non colposi;

2) nel proscioglimento d'autorita' dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

#### Art. 37.

##### Militari di truppa in ferma volontaria

1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto.

2. L'accoglimento della domanda comporta:

a) per tutti i militari in ferma biennale l'automatica proroga di un anno della ferma contratta;

b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove piu' elevato;

c) l'applicazione delle disposizioni del regolamento d'attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) la facolta' di partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i volontari che:

a) non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di eta' e' elevato a 28 anni per i militari in congedo da non piu' di un anno;

b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialita' eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

c) non siano incorsi:

1) in condanne per delitti non colposi;

2) nel proscioglimento d'autorita' dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge

sul matrimonio.

4. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico.

Art. 38.

Ecceденze organiche

1. Per un arco di tempo di 20 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse ecceденze nell'organico del ruolo dei marescialli dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 34. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 3, del presente decreto.

2. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse ecceденze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 35. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.

3. Fino al riassorbimento delle ecceденze, la promozione al grado di aiutante si consegue anche in soprannumero, secondo le modalita' previste dall'art. 20, nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 39.

Modifiche alla normativa vigente

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e' sostituito dal seguente:

" 2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni."

2. All'art. 23 della legge 10 maggio 1983, n. 212, prima delle parole: " .. di specializzazione, di specialita' .." sono inserite le parole: "di categoria".

3. all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' cancellato il periodo: " .. e del conferimento delle qualifiche di 'aiutante' o 'scelto' ..".

4. L'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente:

"Art. 32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue:

presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente;

membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1 gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare."

5. All'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, quale risulta modificato dall'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e' aggiunto il seguente comma:

"Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti

e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tale fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento."

6. All'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente comma:

"Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento."

7. Il comma 1 dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente:

" 1. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'aeronautica e del Corpo della Guardia di Finanza cessano dal servizio permanente al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di eta' e sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono nella posizione di ausiliaria per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita' fisica."

8. Il comma 2 dell'art. 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' cosi' modificato:

"Il sottufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria."

9. Il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente:

" 2. I sottufficiali in servizio con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, inclusi quelli di cui all'art. 74 della presente legge, idonei al servizio militare incondizionato che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria. Essi permangono in tale categoria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica."

10. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente comma:

"A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei confronti degli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404"

11. Il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 76 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' aggiunto il seguente:

"L'indennita di volo prevista delle vigenti disposizioni per gli ufficiali non appartenenti al ruolo naviganti e' estesa agli

ufficiali del ruolo unico specialisti dell'aeronautica purché ne siano comunque sprovvisi".

13. L'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è così modificato:

" 1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.

2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1a nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione.

3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 è riferita ai casi in cui la qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.

4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro.

5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unità sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3."

14. Il comma 5 dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è così modificato:

" 5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla presente legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale vigente per i dipendenti dello Stato al 1 gennaio di ogni anno."

15. Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o categorie ricomprese nei livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, è del 20 per cento.

#### Art. 40.

##### Abrogazione e convalida di norme

##### 1. Sono abrogati:

- a) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;
- b) la legge 10 marzo 1965, n. 121;
- c) gli articoli 4, 5, 6, 8, 11, comma 1, n. 3), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40,

43 e 51 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) la legge 6 giugno 1986, n. 254;

e) gli articoli 19, 36 e 42 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

2. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicitare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere emanate, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme integrative delle disposizioni in esso contenute.

#### Art. 41.

##### Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995 n. 130.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei  
Ministri e Ministro del tesoro

CORCIONE, Ministro della difesa

FRATTINI, Ministro per la funzione  
pubblica

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

#### ALLEGATO

##### TABELLA A/1

(art. 12, comma 1)

CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

DESCRIZIONE	VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE FORZE ARMATE	GRADI ARMA CARABINIERI
	1 caporal maggiore (e gradi corrispondenti)	carabiniere
	caporal maggiore scelto (e gradi corrispondenti)	carabiniere scelto
Volontari in servizio permanente ...	caporal maggiore capo (e gradi corrispondenti)	appuntato
	caporal maggiore capo scelto (e gradi corrispondenti)	appuntato scelto

##### TABELLA A/2

(art. 12, comma 1)

CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI RUOLI DEI SERGENTI E DEI MARESCIALLI  
DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI DELL'ARMA  
DEI CARABINIERI

RUOLO	ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	ARMA CARABINIERI	
	AIUTANTE	AIUTANTE	AIUTANTE	MARESCIALLO	
				AIUTANTE	
				s. UPS	
	MARESCIALLO	CAPO DI	MARESCIALLO	MARESCIALLO	RUOLO
MARESCIALLI	CAPO	1 CLASSE	DI 1 CLASSE	CAPO	ISPETTORI
	MARESCIALLO	CAPO DI	MARESCIALLO	MARESCIALLO	
	ORDINARIO	2 CLASSE	DI 2 CLASSE	ORDINARIO	
	MARESCIALLO	CAPO DI	MARESCIALLO	MARESCIALLO	
		3 CLASSE	DI 3 CLASSE		
	SERGEANTE	2 CAPO	SERGEANTE	BRIGADIERE	
	MAGGIORE	SCELTO	MAGGIORE	CAPO	
	CAPO		CAPO		
					RUOLO
SERGENTI	SERGEANTE	2 CAPO	SERGEANTE	BRIGADIERE	SOVRIN-
	MAGGIORE		MAGGIORE		TENDENTI
	SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	VICE	
				BRIGADIERE	

TABELLA B/1

(art. 14, comma 3)

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO  
DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE

	GRADO		FORME DI AVANZAMENTO	REQUISITI
	DA	A		
Caporal Maggiore	Caporal Maggiore	Caporal Maggiore	Anzianita'	5 anni di
Capo	Capo Scelto			anzianita' nel
				grado
Caporal Maggiore	Caporal Maggiore	Caporal Maggiore	Anzianita'	5 anni di
Scelto	Capo			anzianita' nel
				grado
1 Caporal Magg.	Caporal Maggiore	Caporal Maggiore	Anzianita'	5 anni di
	Scelto			servizio

TABELLA B/2

(art. 14, comma 3)

## PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI SERGENTI

GRADO		FORME DI AVANZAMENTO	REQUISITI
DA	A		
Sergente Maggiore	Sergente Maggiore Capo	Scelta	7 anni di permanenza nel grado
Sergente	Sergente Maggiore	Scelta	7 anni di permanenza nel grado

TABELLA B/3

(art. 14, comma 3)

## PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI MARESCIALLI

GRADO		FORME DI AVANZAMENTO	REQUISITI
DA	A		
Maresciallo Capo	Aiutante	Scelta	8 anni di permanenza nel grado o "per esami"
Maresciallo Ordinario	Maresciallo Capo	Scelta	7 anni di permanenza nel grado
Maresciallo	Maresciallo Ordinario	Anzianita'	2 anni di anzianita' nel grado

TABELLA C/1

(art. 16, comma 1)

## CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO

GRADI		PERIODI MINIMI DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE	ALTRA CONDIZIONE
DA	A		CORSI (2)
Maresciallo Ordinario	Maresciallo Capo	( 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti ) oppure 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (1) anche	

		se compiuti in tutto o in	
		) parte da Maresciallo	
Maresciallo	Maresciallo		
	Ordinario		
Sergente	Sergente	( 3 anni di comando di squadra	
Maggiore	Maggiore	o reparti corrispondenti	
	Capo	) oppure 4 anni di impiego in	
		incarichi tecnici o nelle	
		( specializzazioni (1).	
Sergente	Sergente	Come sopra.	
	Maggiore		

- (1) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa base alle esigenze della F.A..
- (2) Il Ministro della Difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e dei particolari necessita' di servizio.

TABELLA C/2

(art. 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO			
DA	A	NOCCHIERI E TECNICI DI MACCHINE	SPECIALISTI DELLE TELE- COMUNICAZIONI E SCOPERTA	TECNICI DI ARMI	ELETTRONICI
AIUTANTI		1 anno	1 anno	1 anno	1 anno
CAPI DI 1 CLASSE	AIUTANTI	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni
CAPI DI 2 CLASSE	CAPI DI 1 CLASSE	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni
CAPI DI 3 CLASSE	CAPI DI 2 CLASSE				

SEGUE

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO			
-------	--	---------------------------	--	--	--

	DA	A	PALOMBARI, INCURSORI, FUCILIERI DI MARINA, SPECIALISTI DI VOLO	SPECIALISTI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO	NOCCHIERI DI PORTO
	AIUTANTI		1 anno	1 anno	3 anni di titolare di ufficio minore
CAPI DI 1 CLASSE	AIUTANTI		7 anni	4 anni	3 anni (1)
CAPI DI 2 CLASSE	CAPI DI 1 CLASSE		6 anni	4 anni	
CAPI DI 3 CLASSE	CAPI DI 2 CLASSE				

SEGUE

GRADO		NOTE	CORSI (2)	ESAMI
DA	A			
AIUTANTI		I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado		
CAPI DI 1 CLASSE	AIUTANTI	I periodi d'imbarco si intendono prestati in qualunque grado		
CAPI DI 2 CLASSE	CAPI DI 1 CLASSE	idem come sopra		
CAPI DI 3 CLASSE	CAPI DI 2 CLASSE			

segue: TABELLA C/2

2 CAPO	2 CAPO	10 anni	10 anni	8 anni	8 anni
	SCELTO				
SERGEANTE	2 CAPO	7 anni	7 anni	6 anni	6 anni

SEGUE

2 CAPO	2 CAPO	8 anni	5 anni	6 anni (1)	
	SCELTO				
SERGEANTE	2 CAPO	6 anni	4 anni	3 anni (1)	

SEGUE

2 CAPO	2 CAPO	idem come sopra			
	SCELTO				
SERGEANTE	2 CAPO	idem come sopra			

SOTTOCAPO	SOTTOCAPO				
DI 1	DI 1 CL.	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni
CLASSE	SCELTO				
SOTTOCAPO	SOTTOCAPO	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni
DI 2	DI 1				
CLASSE	CLASSE				

SEGUE

SOTTOCAPO	SOTTOCAPO				
DI 1	DI 1 CL.	7 anni	4 anni	3 anni (1)	
CLASSE	SCELTO				
SOTTOCAPO	SOTTOCAPO	6 anni	3 anni		
DI 2	DI 1				
CLASSE	CLASSE				

SEGUE

SOTTOCAPO	SOTTOCAPO	idem come sopra			
DI 1	DI 1 CL.				
CLASSE	SCELTO				

=====	=====	=====	=====
SOTTOCAPO	SOTTOCAPO	idem come sopra	
DI 2	DI 1		
CLASSE	CLASSE		
=====	=====	=====	=====

NOTE: (1) Per il personale appartenente ad abilitazioni tecniche le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, Sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazione LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/ARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

(2) Il Ministro della Difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessita' di servizio.

TABELLA C/3

(art. 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA

GRADI		PERIODI MINIMI DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE	ALTRA CONDIZIONE
DA	A		CORSI (1)
Maresciallo 1 classe	Aiutante	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	
Maresciallo 2 classe	Maresciallo 1 classe	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza anche se svolti in parte nel grado M3.	
Maresciallo 3 classe	Maresciallo 2 classe		
Sergente Maggiore	Sergente Maggiore Capo	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	
Sergente	Sergente Maggiore	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.	

(1) Il Ministro della Difesa ha facolta' di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei sottufficiali e delle particolari necessita' del servizio.

TABELLA D

(art. 31, comma 1)

TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FORZE ARMATE

NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 1995

=====

GRADI	LIVELLO	SCATTI (*) GERARCHICI	TRATTAMENTO INTEGRATIVO, ACCESSORIO ED EVENTUALE
Aiutante	VIII bis	===	
Maresciallo Capo	VII	===	
Maresciallo Ordinario	VI bis	+1	
Maresciallo	VI	+2	
Sergente Maggiore Capo	VI bis	===	
Sergente Maggiore	VI	+1	
Sergente	VI	===	
Caporal Maggiore Capo Scelto	V	+3	
Caporal Maggiore Capo	V	+2	
Caporal Maggiore Scelto	V	+1	
1 Caporal Maggiore	V	===	

(\*) Lo scatto aggiuntivo gerarchico e' pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianita' comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente nel precedente livello retributivo).

Per il passaggio dal V livello retributivo al VI/VI livello bis confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.

TABELLA E/1

(art. 33, comma 2, lett. i), numero 1)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DELLE BANDE

DIRETTORE

GRADO	ANZIANITA'
Maggiore e corrispondenti	5 anni
Tenente Colonnello e corrispondenti	-----

VICE DIRETTORE

GRADO	ANZIANITA'
Tenente e corrispondenti	2 anni

Capitano e corrispondenti	-----
---------------------------	-------

TABELLA E/2

(art. 33, comma 2, lett. i), numero 2)

## PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI MARESCIALLI DEL RUOLO MUSICISTI

ANZIANITA'	ANZIANITA' MINIMA DI ANNI DI SERVIZIO DALLA NOMINA NELLA PARTE					
	1 A	1 B	2 A	1 B	3 A	3 B
DA MARESCIALLO ORDINARIO A MARESCIALLO CAPO	--	--	--	--	7	7
DA MARESCIALLO CAPO AD AIUTANTE	--	2	6	8	6	8

TABELLA E/3

(art. 33, comma 3, lett. c))

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO MUSICISTI	
Maestro Direttore	Maggiore
Maestro Vice Direttore	Tenente
I parte	A   Aiutante
	B   Maresciallo Capo
II parte	A   Maresciallo Capo
	B   Maresciallo Capo
III parte	A   Maresciallo Ordinario
	B   Maresciallo Ordinario
Archivista	Maresciallo Ordinario

